

10. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 51. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, sopprimere le parole: erogate in regime ambulatoriale.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 2. (ex 51. 34). Conti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le prescrizioni relative alle prestazioni erogate in regime di *day hospital*, di assistenza termale, di assistenza riabilitativa extra ospedaliera in regime residenziale, semi residenziale, domiciliare e ambulatoriale, di pronto soccorso non seguito da ricovero, nonché per le prescrizioni farmaceutiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

53. 3. (ex 51. 8). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Sono altresì esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria gli esami che, per obbligo di legge, sono propedeutici alla esecuzione di altre prestazioni specialistiche.

Segue compensazione del Gruppo Comunista

53. 4. (ex 51.0.13) Saia, Maura Cossutta, Moroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — 5 miliardi;

2000: — 5 miliardi;

2001: — 5 miliardi.

53. 17. (ex 51. 26) Signorino, Giannotti, Fioroni, Saia, Maura Cossutta, Procacci, Bolognesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche volte a confermare l'esistenza delle

patologie di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, regolarmente certificate dai medici di base di libera scelta.

Segue compensazione del Gruppo Comunista

53. 5. (ex 51. 63) Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: nonché delle prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

53. 6. (ex 51. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 6.000 con la seguente: 131.

53. 7. Malavenda.

Segue una serie di 998 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 6.000 con la seguente: 1.019.

53. 71. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole « le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza » con le seguenti: « le imprese titolari della produzione, i prescrittori responsabili della spesa farmaceutica e gli organi addetti al relativo controllo sono tenuti a versare al Servizio

sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza ».

53. 80 (ex 51. 53). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il calcolo dell'eccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del ministro della sanità previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

53. 600. Governo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

53. 8. (ex 51. 11 e 51. 14) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

***53. 9.** (ex 51. 11) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

***53. 10.** (ex 51. 39) Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è soppresso.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7.

53. 11. (ex 51. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è soppresso.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7.

53. 12. (51. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono abrogati il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Entro il 31 marzo 1999 il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adotta misure per ripianare l'eccedenza fatta registrare dalla spesa farmaceutica 1998. Le regioni sono tenute a trasmettere trimestralmente una rendicontazione dei controlli effettuati a norma della legge sulle prescrizioni mediche. Le rendicontazioni saranno sottoposte alle valutazioni di cui all'articolo ..2, commi 10, 11, 12 3 13 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 13. (ex 51. 57). Massidda, Cuccu, Baimonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 26 agosto.

53. 14. Malavenda.

Segue una serie di altri 110 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 1° marzo.

53. 70. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i medicinali antiblastici.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 17.

53. 15. (ex 51. 13). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del d.l. n. 669/96.

53. 16. (ex 51. 5). Bastianoni.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Ciascuna delle imprese titolari fino a: è tenuta al pagamento con le seguenti: Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, i prescrittori responsabili della spesa farmaceutica e gli organi addetti al relativo controllo, sono tenuti, ciascuna parte secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità al pagamento.

53. 55. (ex 51. 54.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 16 gennaio.

53. 18. Malavenda.

Segue una serie di 142 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 maggio.

53. 69. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato in ragione dell'incremento di fatturato di ciascuna impresa, riferito ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato relativo agli stessi medicinali, conseguito nel corso dell'anno precedente in cui si è verificata l'eccedenza, con l'esclusione dei farmaci posti in commercio nel corso dell'anno preso in esame.

53. 19. (51. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 91.

53. 20. Malavenda.

Segue una serie di 42 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 con la seguente: 51.

53. 21. Malavenda.

Al comma 3, al capoverso, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per ciascuna delle restanti due categorie, il contributo è calcolato in ragione dell'incremento di fatturato di ciascuna impresa o farmacia riferito ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato relativo agli stessi medicinali, conseguito nel corso dell'anno precedente in cui si è verificata l'eccedenza con l'esclusione dei farmaci posti in commercio nel corso dell'anno preso in esame.

53. 22. (ex 51. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il quinto, il sesto e il settimo periodo.

53. 23. (ex 51. 38). Conti, Carlesi, Gramazio, Delmastro delle Vedove, Porcu.

Al comma 3, capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Entro il 30 aprile 1999 le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Per gli anni successivi, il prospetto sarà elaborato dall'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, di cui al comma 6.

53. 24. (ex 51. 22). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.

53. 25. Malavenda.

Segue una serie di 150 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 1° marzo.

53. 26. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il sesto e settimo periodo.

53. 27. (ex 51. 35). Conti, Porcu.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 29. (ex 51. 31). Conti, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 4.

53. 28. Angeloni.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

53. 30. (ex 51. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'a.c. 5266 articolo 2, comma 2, Tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri apportare le seguenti variazioni:

1999: — 600 Mld;

2000: — 450 Mld;

2001: — 300 Mld.

53. 31. (ex 51. 59). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il prezzo delle specialità medicinali a base di principi attivi registrati prima del 1978 e quindi antecedenti all'introduzione della copertura brevettuale è ridotto del 20 per cento. Sono escluse dall'applicazione della riduzione di cui al presente comma le specialità i cui principi attivi o i cui procedimenti di fabbricazione o le cui forme farmaceutiche abbiano goduto in Italia di tutela brevettuale, oppure siano alla data odierna oggetto di tutela brevettuale in un paese dell'Unione europea e le specialità derivanti da biotecnologie, i farmaci naturali e quelli biologici.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

53. 32. (ex 51. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: che, rispetto a detto limite, si

realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13 e 14.

53. 33. (ex 0. 51. 62. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e che rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998 con le seguenti: incrementato di un ulteriore 3 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 34. (ex 0. 51. 62. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: e che rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998 con le seguenti: incrementato di un ulteriore 2 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 35. (ex 0. 51. 62. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 36. (ex 0. 51. 62. 11). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si

opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 669 del 1996.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

53. 37. Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guido, D'Alcontres.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo UDR.

53. 38. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 5 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione del Gruppo UDR n. 1.

53. 39. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 4 dell'articolo 54 aggiungere:

4-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 4 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di

assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione del Gruppo UDR n. 1.

53. 40. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni, Ricciotti, Bastianoni.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 11.

53. 41. (ex 51. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo UDR.

53. 42. Di Nardo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: o le altre fino a: assistenza domiciliare, con le seguenti: pubbliche o private. convenzionata in relazione ad un piano terapeutico previsto da medici specialisti oncologi operanti presso le strutture pubbliche o private convenzionata oppure prescritto da strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate.

53. 43. (ex 53. 43) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o negli ambulatori dei medici di base convenzionati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 45. (ex 51. 42) Conti, Porcu, Delmastro delle Vedove, Carlesi, Gramazio.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologi, i medicinali indicati dal presente comma sono acquistati dalle Aziende unità sanitarie locali e dispensati per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate, secondo modalità e condizioni da definire entro il 20 gennaio 1999 con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

53. 70. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , secondo modalità predisposte dalle regioni con le seguenti: . Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono le modalità per l'attuazione prevista dal presente comma.

53. 44. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: da un decreto del Ministro della sanità di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

53. 150. Governo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un comune diverso.

53. 46. Covre, Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

- 53. 47.** (ex 51. 43). Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 6, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

- 53. 49.** (ex 51. 40). Conti, Carlesi, Porcu.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore.

- 53. 50.** (ex 51. 41). Conti, Delmastro delle Vedove.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

- 53. 51.** (ex 51. 37.) Conti, Carlesi.

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole da: e conseguentemente *fino alla fine della lettera.*

- 53. 52.** (ex 51. 33.) Conti, Gramazio.

Al comma 6 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) redigere, entro il 30 aprile 2000 e per gli anni successivi, il prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia di cui al comma 3.

- 53. 53.** (ex 51. 18.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 7.

- 53. 54.** (ex 51. 49.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Conti, Delmastro delle Vedove.

Sopprimere il comma 8.

- 53. 56.** (ex 51. 50 e 51. 36.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Conti, Carlesi.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

- 53. 71.** Governo.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente: Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto dipartimento, con cadenza trimestrale, i dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

- 53. 58.** (ex 51. 23.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere i commi 9 e 10.

- 53. 59.** (ex 51. 19.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 9.

- 53. 60.** (ex 51. 32.) Conti, Gramazio, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 10.

- 53. 62.** (ex 51. 45 e 51. 52). Conti, Porcu, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 9 miliardi e 100 lire.

53. 64. Malavenda.

Segue una serie di 954 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 9 miliardi e 846 milioni.

53. 65. Malavenda.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 7 miliardi.

53. 66. (ex 51. 46). Conti, Gramazio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con onere a carico del servizio sanitario nazionale:

a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;

b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico ».

53. 04. bis. Governo.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

Le ricette per la prescrizione dei farmaci di fascia A del prontuario farmaceutico nazionale, necessari per la cura delle patologie di cui al decreto ministeriale 1°

febbraio 1991 e successive modificazioni, sono esenti dal pagamento della quota fissa.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

53. 01. (51.0.11). Saia, Eduardo Bruno, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

I farmaci analgesici collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale sono dispensati a titolo gratuito ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

53. 02. (51.0.12). Carazzi, Moroni, Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. I farmaci ansiolitici attualmente collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale sono dispensati a titolo gratuito ai pazienti dimessi da ospedali psichiatrici ed ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

53. 03 (ex 7. 15). Saia, Maura Cossutta, Lumia.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari e di fatto composti da almeno tre persone con reddito netto complessivo non superiore a trenta milioni di

lire, sono totalmente esenti dal pagamento dei ticket sui medicinali e su tutte le prestazioni sanitarie.

2. I nuclei familiari e di fatto composti da almeno tre persone con reddito netto complessivo tra i trenta e i sessanta milioni di lire compartecipano al pagamento sui ticket dei medicinali e su tutte le prestazioni sanitarie nella misura del 50 per cento di quanto attualmente in vigore.

3. Per ogni componente il nucleo familiare e di fatto superiore ai tre e non produttore di reddito, si applica un abbattimento di un milione di lire sul reddito dichiarato.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

53. 04 (ex 54. 01). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 300 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi econo-

mici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 12 miliardi;
- 2000: — 12 miliardi;
- 2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei pro-

grammi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.